

La sanatoria delle liti fiscali pendenti non ammette errori di calcolo

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

La circolare n. 6/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate sulla sanatoria delle controversie tributarie pendenti ha lasciato irrisolte alcune questioni relative alla corretta determinazione degli importi dovuti ai fini della definizione della lite. A differenza delle passate edizioni, infatti, la nuova sanatoria non prevede espressamente la possibilità per il contribuente di rettificare gli errori di calcolo e di versamento commessi nella determinazione degli importi. Considerata l'assenza di indicazioni sul punto anche nella circolare n. 10/E del 15 maggio 2019, a pochi giorni dalla scadenza del 31 maggio per l'accesso alla sanatoria continua a permanere tra gli addetti ai lavori un alone di incertezza.

Il decreto fiscale 2019 ha introdotto (art. 6) la <u>definizione agevolata</u> delle controversie tributarie pendenti in ogni grado e stato di giudizio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, per le quali il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto stesso (24 ottobre 2018).

La procedura è chiaramente finalizzata ad una incisiva **riduzione dei contenziosi pendenti** dinanzi alle giurisdizioni tributarie.

L'appeal riscosso dalla misura in esame risiede non solo nello stralcio integrale di interessi e sanzioni, ma anche nella possibilità di ottenere significativi sconti di imposta nell'ipotesi in cui il contribuente abbia ottenuto, o in primo o in secondo grado di giudizio, una pronuncia favorevole.

Come quantificare gli importi dovuti

La definizione si perfeziona con il **pagamento** di un importo corrispondente al valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

In particolare, in caso di:

- ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018, l'importo dovuto per la definizione della lite è pari al **90%** del valore della controversia;
- soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma **non ancora depositato** o trasmesso alla CTP, l'importo dovuto è pari al **100%** del valore della controversia;
- soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia giurisdizionale non cautelare di **primo grado**, depositata al 24 ottobre 2018, l'importo dovuto è pari al **40%** del valore della lite;
- soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia giurisdizionale non cautelare di **secondo grado**, depositata al 24 ottobre 2018, l'importo dovuto è pari al **15%** del valore della lite;
- soccombenza ripartita o accoglimento parziale del ricorso, l'importo dovuto è calcolato sommando l'intero importo del tributo confermato dalla pronuncia giurisdizionale e l'importo del tributo ridotto secondo le percentuali di cui ai precedenti punti c) e d), per la parte di atto annullata;

- controversia pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018), in cui l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (no soccombenza parziale), l'importo dovuto per la definizione è pari al 5% del valore della controversia.

In caso di errori di calcolo?

È onere del contribuente **determinare con esattezza** l'ammontare dell'**importo dovuto** e procedere al corrispondente versamento (dell'unica o prima rata) entro il termine del 31 maggio 2019, pena il mancato perfezionamento della definizione.

La norma, tuttavia, tace sulla possibilità di **rimediare ad eventuali errori** di calcolo nella determinazione del dovuto.

Al riguardo, si ricorderà come le precedenti edizioni della sanatoria, risalenti al 2002 e al 2011, prevedevano espressamente, in caso di pagamento in misura inferiore al dovuto e qualora venisse riconosciuta la scusabilità dell'errore, la facoltà di rettificare il pagamento entro un termine prestabilito.

La nuova sanatoria, al contrario, **non ammette ravvedimenti** di sorta per gli errori commessi in sede di calcolo degli importi dovuti. Sul punto, anche la <u>circolare n. 6/E del 1º aprile</u> ha omesso i dovuti chiarimenti. Né ha provveduto in tal senso la <u>circolare n. 10/E del 15 maggio 2019</u>.

In primo luogo, rileva il fatto che il documento di prassi non accenna alla possibilità che gli Uffici assistano i contribuenti nella determinazione degli importi da versare, contrariamente a quanto, invece, previsto per la definizione dei PVC in cui "[...] gli uffici sono tenuti a fornire l'assistenza eventualmente richiesta dal contribuente intenzionato a definire in via agevolata il processo verbale".

La circolare si limita a chiarire che le **verifiche** effettuate dagli uffici debbano riguardare la sussistenza dei **presupposti**, formali e sostanziali, per "la validità ed il perfezionamento della definizione avuto riguardo, tra l'altro, [...] al corretto ammontare degli importi versati", non lasciando **alcun margine di rettifica** di eventuali errori di calcolo, in sede di controllo amministrativo.

Possibili conseguenze

La questione, di non poco conto, potrebbe condurre a risvolti negativi per il contribuente.

Nell'ipotesi in cui la determinazione degli importi da versare risultasse particolarmente complessa, infatti, anche il più lieve degli errori potrebbe potenzialmente compromettere l'intero *iter* procedurale.

Potrebbe accadere, ad esempio, che:

- a) se si versa **più del dovuto**, la definizione non dia luogo alla restituzione delle somme già versate;
- b) se si versa in misura inferiore al dovuto, l'ufficio possa negare l'accesso alla sanatoria.

Oltre a porsi in chiaro contrasto con il principio di collaborazione fisco-contribuente sancito dallo Statuto del Contribuente, tali previsioni rappresentano un **forte disincentivo** all'accesso alla misura in esame.

Atteso l'approssimarsi del termine ultimo utile per l'accesso alla definizione, si auspica un tempestivo intervento sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Copyright © - Riproduzione riservata